

Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 11-8693

L.R. 16/1992, articoli 6 bis e 6 ter. Criteri generali per la pubblicazione, da parte dell'EDISU Piemonte, dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle borse di studio e altri servizi per l'a.a. 2019/2020.

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Premesso che la legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), che:

- all'art. 4, comma 1, istituisce l'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (EDISU Piemonte);

- all'art. 5, individua la tipologia degli interventi erogati dall'Ente suddetto;

- all'art. 6 bis, comma 1, attribuisce alla Giunta Regionale la determinazione dei criteri generali relativi ai bandi di concorso per l'attribuzione delle borse di studio agli studenti universitari, su conforme parere della Commissione consiliare competente.

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f) , e al comma 6), in particolare:

- gli articoli 7, comma 7 e 8, comma 1, i quali prevedono espressamente che l'importo della borsa di studio universitaria, i requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa nonché i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale sono determinati con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sentito il Collegio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo;

- l'articolo 7, comma 8, il quale stabilisce che, in attesa dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'importo della borsa di studio è determinato con apposito decreto ministeriale in misura diversificata in relazione alla condizione economica e abitativa dello studente;

- l'art. 18, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio - FIS, con decorrenza dall'anno finanziario 2012, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle Regioni (comma 1, lettera a), nonché prevede l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo suddetto alle Regioni che, per le sopraindicate finalità, impegnano risorse in misura maggiore del quaranta per cento della quota loro assegnata (comma 3).

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della L. 2 dicembre 1991 n. 390) in particolare le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica, tuttora vigenti ai sensi dell'art. 8 comma 5 del decreto legislativo n. 68/2012;

vista la Legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), per la parte vigente;

visto l'art. 1, comma 271 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*), il quale prevede che, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui ai citati articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 68/2012, le risorse del FIS siano ripartite sulla base dei fabbisogni finanziari regionali, determinati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

visto il decreto Interministeriale MIUR-MEF, n. 798 dell'11 ottobre 2017 (*Determinazione dei fabbisogni finanziari delle Regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 271, della legge 11*

dicembre 2016, n. 232) con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per determinare i fabbisogni finanziari delle Regioni, nonché i nuovi criteri di riparto del FIS tra le stesse, che prevedono, tra l'altro, di assegnare le risorse sulla base dei predetti fabbisogni e del maggior impegno finanziario sopportato dalle Regioni in termini di "risorse proprie" rispetto alla soglia minima del 40 per cento prevista dalla norma (quota premiale).

Dato atto che i suddetti fabbisogni finanziari sono calcolati attraverso l'utilizzo di "valori standard" che facciano riferimento, tra l'altro, al prodotto fra la media degli studenti idonei di ciascuna Regione negli ultimi tre anni accademici e l'importo minimo della borsa di cui al DPCM 9 aprile 2001, distinto per studenti in sede, studenti pendolari e studenti fuori sede.

Considerato altresì che, per il riparto del FIS 2019, i "valori standard" sono determinati prendendo a riferimento il triennio relativo agli anni accademici 2014-2015, 2016-2017 e 2017-2018.

Visto l'art. 1, comma 272 della citata legge di bilancio 11 dicembre 2016 n. 232, secondo cui le risorse del Fondo di cui all'art.18 comma 1 lettera a), del decreto legislativo n.68/2012 sono direttamente attribuite al bilancio dell'Ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio, previa indicazione da parte di ciascuna Regione della quota da trasferire a ciascuno di essi.

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 26 aprile 2018 n. 87, sul ricorso proposto dalla regione Veneto con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, tra l'altro, del comma 272 dell'art.1 della richiamata Legge n. 232/2016, ripristinando, pertanto, le precedenti modalità di trasferimento delle risorse del FIS al bilancio delle Regioni.

Richiamata la richiesta formulata dalle Regioni ed accolta dal MIUR, di attribuire il versamento diretto del riparto del FIS al bilancio dell'Ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio, previa indicazione da parte di ciascuna Regione della quota da trasferire a ciascuno di essi ove in una medesima Regione fossero presenti più Enti.

Visto il decreto del Direttore della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di riparto del Fondo Integrativo Statale (FIS) per le borse di studio - Anno 2018, registrato alla Corte dei conti in data 11 dicembre 2018 con n. 1-3469 che nella Tabella allegata prevede di assegnare risorse pari a euro 12.406.509,11 in favore della Regione Piemonte.

Preso atto che, nelle more della rilevazione dei dati per la predisposizione della tabella di riparto FIS 2019, nonché in assenza di una clausola di salvaguardia in ordine all'assegnazione minima, non è possibile definire la quota delle risorse statali che saranno assegnate in favore della Regione Piemonte per il 2019, che tuttavia si ritiene possa essere di importo almeno pari alla citata quota di euro 12.406.509,11, essendo aumentati, rispetto all'anno precedente, sia la disponibilità delle risorse del FIS, sia il numero di studenti idonei e beneficiari di borsa in Piemonte, passando da 12.261 a 14.111 unità (nota dell'EDISU prot. n. 1134 del 26 febbraio 2019), sia l'impegno finanziario sostenuto dal Piemonte in termini di "risorse proprie" rispetto alla soglia minima del 40 per cento. In particolare, in applicazione delle disposizioni del citato decreto Interministeriale MIUR-MEF, n. 798/2017, il notevole aumento del numero di studenti idonei e il maggior impegno finanziario sostenuto dal Piemonte in termini di "risorse proprie" si ritiene possa produrre un impatto positivo sia sulla quota assegnata sulla base del fabbisogno finanziario sia sulla quota premiale.

Richiamati:

- l'articolo 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine all'introduzione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;
- l'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che ha definito le modalità di calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario;
- il D.M. 27 marzo 2018, n. 248 di aggiornamento dei limiti massimi relativi all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'anno accademico 2018/2019;

- il D.M. 218 del 15 marzo 2018 di aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio per l'anno accademico 2018/2019, il quale, per effetto della variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente al valore del +1,1%, ha aggiornato gli importi previsti dall'art. 1, comma 3, del D.M. 14 luglio 2015, n. 486.
- il D.M. 351 del 3 maggio 2018, contenente la definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, per l'anno accademico 2018/2019.

Dato atto che:

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 3-5858 del 3 novembre 2017, ha dato mandato all'EDISU Piemonte di avviare la sperimentazione per l'attivazione del bando per il sostegno al pagamento del deposito cauzionale agli studenti fuori sede richiedenti borsa di studio e servizio abitativo, idonei non beneficiari di posto letto EDISU Piemonte, per l'a.a. 2017/2018, nonché di monitorare l'efficacia di tale sperimentazione in tempo utile per valutare l'eventuale inserimento di tale beneficio tra quelli disciplinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6 bis della suddetta legge regionale 16/1992;
- l'EDISU Piemonte, in assenza di elementi sufficienti per valutare l'efficacia del suddetto bando, con nota prot. n. 3205/2018 del 21 maggio 2018, agli atti del Settore regionale Sistema universitario, diritto allo studio, Ricerca e Innovazione, ha chiesto di poter prolungare la fase di sperimentazione per l'a.a. 2018/2019;
- con deliberazione 8 giugno 2018, n. 16-7002, la Giunta Regionale ha poi dato mandato all'EDISU Piemonte di prolungare la fase di sperimentazione del bando per il sostegno al pagamento del deposito cauzionale agli studenti fuori sede richiedenti borsa di studio e servizio abitativo, idonei non beneficiari di posto letto EDISU, mediante l'utilizzo di una quota parte delle risorse destinate alla suddetta finalità con la citata d.g.r. n. 3-5858 del 3 novembre 2017, stanziata sul capitolo 168709/2017 - Missione 04 – Programma 0404, già liquidate all'Ente e dal medesimo non ancora erogate, per l'importo di euro 200.000,00 con riferimento all'a.a. 2018/2019.

Preso atto che:

- con nota prot. n. 1252 del 19 marzo 2019, agli atti del Settore regionale Sistema universitario, diritto allo studio, Ricerca e Innovazione, l'EDISU Piemonte ha comunicato che il numero dei beneficiari, seppur contenuto, risulta notevolmente aumentato rispetto all'anno accademico precedente, pertanto, ha chiesto di poter proseguire la fase di sperimentazione anche per l'a.a. 2019/2020, mediante l'utilizzo delle risorse destinate alla suddetta finalità con la citata d.g.r. n. 3-5858 del 3 novembre 2017 per l'avvio della fase operativa, per un importo pari a euro 200.000,00, quota parte delle risorse regionali stanziata sul capitolo 168709/2017 - Missione 04 – Programma 0404, già liquidate all'Ente. Le disponibilità del fondo, per la sua natura rotativa, vengono ricostituite attraverso le rate restituite dagli studenti.

Richiamato l'articolo 6 ter, comma 3 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, che, tra l'altro, attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire lo stanziamento complessivo destinato all'assegnazione dei contributi ad integrazione delle borse di studio per la mobilità internazionale.

Preso atto della nota prot. n. 7537/2018 in data 11 dicembre 2018, agli atti del settore sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione della direzione competitività del sistema regionale, con la quale, tra l'altro, l'EDISU ha comunicato le stime in ordine al numero di richiedenti i contributi ad integrazione delle borse di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale per l'anno 2019, quantificando in euro 1.412.289,00 le risorse regionali necessarie per soddisfare tutte le domande.

Ritenuto necessario, ai sensi degli articoli 6 bis, comma 1 e 6 ter, commi 2 e 3 della legge regionale 16/1992:

- definire le modalità per l'assegnazione dei benefici a concorso agli studenti, capaci e meritevoli e privi di mezzi, iscritti alle Università, alle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e alle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate a rilasciare titoli universitari, aventi sede legale in Piemonte, approvando i "Criteri generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU

Piemonte dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari per l'a.a. 2019/2020", di cui all'Allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- quantificare, sulla base delle stime presentate dall'EDISU Piemonte con nota prot. n. 7537/2018 in data 11 dicembre 2018, la spesa per l'assegnazione dei contributi ad integrazione delle borse di studio per la mobilità internazionale per l'anno accademico 2019/2020 in euro 1.412.289,00, quota parte delle risorse regionali di cui al capitolo 168709/2019 – Missione 04- Programma 0404 - del Bilancio di previsione 2019-2021.

Dato atto che:

all'erogazione delle borse di studio e altri servizi per l'a.a. 2019/2020, si farà fronte mediante le seguenti risorse finanziarie:

- somme introitate direttamente dall'EDISU con il gettito derivante dal pagamento della tassa regionale dell'a.a. 2019/2020;
- somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio negli anni accademici precedenti;
- risorse del Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio - FIS, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
- eventuali risorse regionali di cui alla D.G.R. n. 2-8047 del 12 dicembre 2018 (capitolo 168709/2018 – Missione 04- Programma 0404 - del Bilancio di previsione 2018-2020) stanziata e liquidata in favore dell'EDISU, iscritte nel bilancio del predetto Ente con destinazione vincolata all'erogazione delle borse di studio per l'anno accademico 2018/2019, eccedenti per esaurimento delle graduatorie degli idonei;
- fondi regionali di cui al capitolo 168709/2019 – Missione 04- Programma 0404 - del Bilancio di previsione 2019-2021, nei limiti delle risorse regionali attualmente assegnate al 50% dello stanziamento di euro 26.400.000,00 salvo ulteriore incremento.

Dato atto, inoltre, che l'utilizzo delle graduatorie avverrà nei limiti delle risorse finanziarie sopra indicate, compatibilmente con la quota delle risorse del Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio che sarà assegnata in favore della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Tabella di riparto del FIS 2019.

Ritenuto, altresì:

- di stabilire che per quanto riguarda l'adeguamento dei limiti ISEE/ISPE per l'accesso ai bandi di concorso, si farà riferimento alle disposizioni ministeriali che saranno eventualmente emanate successivamente all'approvazione del presente provvedimento, tenuto conto che attualmente sono in vigore i limiti ISEE/ISPE determinati con il Decreto Ministeriale 27 marzo 2018 n. 248.
- di stabilire che, nella gestione delle risorse regionali destinate all'erogazione delle borse di studio e altri benefici per l'a.a. 2019/2020 (assegnate sul capitolo di spesa 168709/2019), sia raggiunto l'obiettivo di ottenere il riconoscimento della "quota premiale" nell'assegnazione delle risorse FIS, tenuto conto che questa quota sarà ripartita soltanto tra le Regioni che dimostreranno di aver impegnato nell'erogazione delle borse di studio e degli altri benefici una quota di "risorse proprie" eccedente la soglia minima del 40 per cento prevista dalla norma, in misura proporzionale all'impegno delle Regioni stesse;
- di dare mandato all'EDISU Piemonte, di prolungare la fase di sperimentazione del bando per il sostegno al pagamento del deposito cauzionale agli studenti fuori sede richiedenti borsa di studio e servizio abitativo, idonei non beneficiari di posto letto EDISU, anche per l'a.a. 2019/2020, mediante l'utilizzo delle risorse destinate alla suddetta finalità con la citata d.g.r. n. 3-5858 del 3 novembre 2017 per l'avvio della fase operativa, per un importo pari a euro 200.000,00, quota parte delle

risorse regionali stanziare sul capitolo 168709/2017 - Missione 04 – Programma 0404, già liquidate all'Ente. Le disponibilità del fondo, per la sua natura rotativa, vengono ricostituite attraverso le rate restituite dagli studenti.

Preso atto che:

il Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte (CORECO), in modalità telematica, come da documentazione agli atti della Direzione A19000, ha espresso parere favorevole sui suddetti criteri, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 bis della Legge regionale 18 marzo 1992 n. 16;

l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, in data 2 aprile 2019, ha espresso parere favorevole sui citati criteri, ai sensi dell'art. 23 bis della Legge regionale 18 marzo 1992 n. 16;

la VI Commissione del Consiglio Regionale del Piemonte, nella seduta del 27 marzo 2019, ha espresso parere favorevole sui citati criteri, in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 bis e 6 ter della Legge regionale 18 marzo 1992 n. 16 e sullo stanziamento complessivo delle risorse regionali relativo all'anno 2019.

Ritenuto di stabilire che i criteri si intendano validi a decorrere dall'a.a. 2019/2020 e comunque fino all'approvazione di nuovi criteri, fatti salvi eventuali adeguamenti che si rendessero necessari anche per effetto del processo di revisione della normativa nazionale e regionale in materia di diritto allo studio universitario;

Visto il D.Lgs. 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

Vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 *“Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”*.

Visto il D.Lgs n. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*

Vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 *“Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”*.

Vista la D.G.R. 22 marzo 2019, n. 1 - 8566 *“Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”*

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare, in attuazione del D.P.C.M. 9 aprile 2001, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e degli articoli 6 bis e 6 ter della Legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 e s.m.i., i “Criteri generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per

l'a.a. 2019/2020 delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari", di cui all'Allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di quantificare, sulla base delle stime presentate dall'EDISU Piemonte con nota prot. n. 7537/2018 in data 11 dicembre 2018, la spesa per l'assegnazione dei contributi ad integrazione delle borse di studio per la mobilità internazionale per l'anno accademico 2019/2020 in euro 1.412.289,00, quota parte delle risorse regionali di cui al capitolo 168709/2019 – Missione 04- Programma 0404 - del Bilancio di previsione 2019-2021.

- di dare atto che per l'erogazione delle borse di studio e altri servizi per l'a.a. 2019/2020, si farà fronte con le seguenti risorse finanziarie:

- somme introitate direttamente dall'EDISU con il gettito derivante dal pagamento della tassa regionale dell'a.a. 2019/2020;
- somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio negli anni accademici precedenti;
- risorse del Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio - FIS, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
- eventuali risorse regionali di cui alla D.G.R. n. 2-8047 del 12 dicembre 2018 (capitolo 168709/2018 – Missione 04- Programma 0404 - del Bilancio di previsione 2018-2020) stanziata e liquidata in favore dell'EDISU, iscritte nel bilancio del predetto Ente con destinazione vincolata all'erogazione delle borse di studio per l'anno accademico 2018/2019, eccedenti per esaurimento delle graduatorie degli idonei;
- fondi regionali di cui al capitolo 168709/2019 – Missione 04- Programma 0404 - del Bilancio di previsione 2019-2021, nei limiti delle risorse regionali attualmente assegnate al 50% dello stanziamento di euro 26.400.000,00 salvo ulteriore incremento;

- di dare atto che l'utilizzo delle graduatorie avverrà nei limiti delle risorse finanziarie sopra indicate, compatibilmente con la quota delle risorse del Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio che sarà assegnata in favore della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Tabella di riparto del FIS 2019;

- di stabilire che per quanto riguarda l'adeguamento dei limiti ISEE/ISPE per l'accesso ai bandi di concorso, si farà riferimento alle disposizioni ministeriali che saranno eventualmente emanate successivamente all'approvazione del presente provvedimento, tenuto conto che attualmente sono in vigore i limiti ISEE/ISPE determinati con il Decreto Ministeriale 27 marzo 2018 n. 248;

- di stabilire che, nella gestione delle risorse regionali destinate all'erogazione delle borse di studio e altri benefici per l'a.a. 2019/2020 (assegnate sul capitolo di spesa 168709/2019), sia raggiunto l'obiettivo di ottenere il riconoscimento della "quota premiale" nell'assegnazione delle risorse FIS, tenuto conto che questa quota sarà ripartita soltanto tra le Regioni che dimostreranno di aver impegnato nell'erogazione delle borse di studio e degli altri benefici una quota di "risorse proprie" eccedente la soglia minima del 40 per cento prevista dalla norma, in misura proporzionale all'impegno delle Regioni stesse;

- di dare mandato all'EDISU Piemonte, di prolungare la fase di sperimentazione del bando per il sostegno al pagamento del deposito cauzionale agli studenti fuori sede richiedenti borsa di studio e servizio abitativo, idonei non beneficiari di posto letto EDISU, anche per l'a.a. 2019/2020, mediante l'utilizzo delle risorse destinate alla suddetta finalità con la citata d.g.r. n. 3-5858 del 3 novembre 2017 per l'avvio della fase operativa, per un importo pari a euro 200.000,00, quota parte delle risorse regionali stanziata sul capitolo 168709/2017 - Missione 04 – Programma 0404, già liquidate

all'Ente. Le disponibilità del fondo, per la sua natura rotativa, vengono ricostituite attraverso le rate restituite dagli studenti;

- di stabilire che i criteri si intendano validi a decorrere dall'a.a. 2019/2020 e comunque fino all'approvazione di nuovi criteri, fatti salvi eventuali adeguamenti che si rendessero necessari anche per effetto del processo di revisione della normativa nazionale e regionale in materia di diritto allo studio universitario;

- di demandare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione l'adozione degli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Sistema Universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione

*Criteria generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU
dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2019/2020
delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari*

Sez. I. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. I criteri per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione agli studenti universitari delle borse di studio per l'a.a. 2019/2020 sono determinati ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi Universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390", del decreto legislativo 68/2012 e della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 "Diritto allo Studio Universitario".

2. Per prestazioni sociali agevolate (PSA), cui si applicano le disposizioni di cui ai presenti criteri, si intendono le borse di studio per la frequenza dei corsi universitari, i prestiti d'onore, le borse di studio integrative per la mobilità internazionale e i servizi abitativi.

*D.P.C.M. 9
aprile
2001 art.
2, c. 1*

3. Le borse di studio sono annuali e si riferiscono all'anno accademico di iscrizione. Le borse vengono assegnate, per concorso, agli studenti iscritti ai corsi di studio e in possesso dei requisiti economici e di merito previsti. La partecipazione al concorso è rivolta agli studenti degli Atenei piemontesi, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e ISIA, - di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e Decreto Ministeriale 13 marzo 2013 n. 162 - e agli studenti delle Scuole superiori per mediatori linguistici, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.

4. Le borse di studio sono erogate anche agli iscritti ai corsi di dottorato istituiti ai sensi dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari e di ruolo" e agli iscritti alle scuole di specializzazione che non beneficino di altre borse di studio a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private.

5. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita con la L.R. 1 agosto 1996, n. 53, i soggetti di cui al seguente elenco:

a) gli studenti dichiarati vincitori di borsa di studio dell'EDISU;

b) gli studenti idonei inseriti nelle graduatorie dell'Ente, ma non beneficiari per esaurimento delle risorse;

c) gli studenti diversamente abili;

d) gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione che beneficiano della borsa di studio erogata dai rispettivi atenei, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private, in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica;

6. Le istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 104/92, o con una invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

*D. Lgs
68/2012
art. 9,
c. 2*

7. Ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, che beneficiano della borsa di studio erogata dai rispettivi Atenei a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private e iscritti alle scuole di specializzazione, in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al momento della presentazione della domanda di rimborso, sono tenuti a dichiarare all'EDISU i dati relativi all'Attestazione ISEE per i Corsi di Dottorato, secondo le modalità di cui alla sezione IV.

8. Ai sensi della normativa vigente, le disposizioni sul diritto allo studio sono integrate con la normativa riguardante l'autonomia didattica degli Atenei, art. 11 della legge 341 del 19 Novembre 1990 e s.m.i. avente ad oggetto "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e con D.M. n. 509 del 3 Novembre 1999 e con il D.M. 270 del 22 Ottobre 2004; alle disposizioni in commento si applicano le misure di razionalizzazione della finanza pubblica così come disposto dalla legge n. 549/1995 e s.m.i.

9. Per l'accesso ai bandi di concorso i limiti ISEE/ISPE sono quelli fissati con il Decreto Ministeriale dal D.M. 248 del 27.03.2018, mentre gli importi minimi delle borse di studio sono quelli stabiliti dal D.M. 218 del 15.03.2018.

10. Per quanto non espressamente indicato nei presenti criteri, l'EDISU è tenuto ad attenersi alle disposizioni di cui alla normativa nazionale di riferimento. I bandi di concorso si adegueranno ad eventuali nuove disposizioni normative.

Sez. II. I CORSI DI STUDIO AMMESSI ALLA RICHIESTA DEI BENEFICI

1. Alle borse di studio possono concorrere gli studenti iscritti ai seguenti corsi di studio attivati ai sensi dei decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 Ottobre 2004 n. 270, dei corsi istituiti ai sensi della legge 508/1999 e alle lauree ai sensi del D.M. 10 Gennaio 2002, n. 38 e D. M. 249 del 10 settembre 2010 degli Atenei e agli Istituti aventi sede legale in Piemonte:

- a) *corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;*
- b) *i corsi delle scuole di specializzazione istituite ai sensi del D.lgs. 160/2006 come modificato dalla l. 111/2007;*
- c) *corsi di dottorato di ricerca di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, art. 4 e al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, per gli studenti che non beneficiano della borsa di studio erogata dagli atenei, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private;*
- d) *i corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al D.M. 10 gennaio 2002, n. 38;*
- e) *i corsi istituiti ai sensi della legge 508/1999.*

2. Qualora vi sia un ampliamento dell'offerta formativa dei corsi di studio ammessi ai benefici, stabilita da norme dello Stato, la Regione Piemonte provvederà, con proprio atto a definire i criteri per l'adozione di bandi specifici per l'ammissione ai benefici a concorso.

3. Le borse di studio possono essere concesse agli studenti richiedenti, per l'anno al quale sono iscritti, purché dispongano dei requisiti di merito e di reddito richiesti e, per i corsi di laurea magistrale, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

4. Per quanto attiene gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, le borse di studio possono essere concesse agli studenti che risultino con un'iscrizione attiva all'anno accademico di riferimento della relativa scuola.

5. Le borse di studio sono concesse per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno dei livelli dei corsi indicati al precedente comma 1, per la seguente durata a partire dall'anno di prima iscrizione:

LIVELLO	DURATA DEI BENEFICI	SEMESTRI AGGIUNTIVI <i>In caso di mancato conseguimento del titolo entro il 31 Luglio dell'ultimo anno regolare di corso</i>
<i>Corsi di laurea</i>	6 SEMESTRI	1 (settimo semestre)
<i>Corsi di laurea magistrale</i>	4 SEMESTRI	1 (quinto semestre)
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	per ogni anno regolare di corso	1 semestre aggiuntivo
<i>Corsi di dottorato e scuole di specializzazione</i>	Per ogni anno regolare di corso *purché non beneficino di altre borse di studio	0

6. In caso di ripresa degli studi dopo un periodo di sospensione o congelamento della carriera, così come previsto nei Regolamenti degli Atenei, tale periodo non viene preso in considerazione e pertanto non incide negativamente sul conseguimento del requisito di merito, se tra l'inizio e la fine di detto periodo non siano stati compiuti atti di carriera universitaria (presentazione piano di studi, sostenimento esami ecc).

Sez. III. SERVIZI E INTERVENTI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEGLI STUDENTI

Art. 1 BORSA DI STUDIO

1. Le prestazioni sociali agevolate di cui beneficiano gli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi sono le borse di studio, i servizi abitativi, i contributi per la mobilità internazionale e le borse di studio erogate direttamente dagli Atenei.

D.P.C.M.
9 aprile
2001,
art. 2 c.
1

2. La borsa di studio persegue l'obiettivo di contribuire alla copertura delle spese di mantenimento dello studente nell'anno accademico di riferimento, salvo quanto disposto al punto 4 della Sez. II per gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione. La borsa di studio viene concessa sulla base delle condizioni economiche e di merito dello studente e l'importo della borsa è differenziato sulla base:

- della tipologia dello studente;
- tipo di impegno;
- iscrizione ad un ulteriore semestre
- dei requisiti economici dello studente secondo quanto stabilito dalla Sezione IV.

3. Al fine di definire l'importo della borsa di studio, la condizione degli studenti medesimi è differenziata sulla base della loro provenienza, secondo le seguenti tipologie:

D.P.C.M. 9
aprile
2001, art.
4, comma
8, lettere
a,b,c

- a) *studente in sede: residente nel Comune sede del corso di studi frequentato o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato o studente iscritto ai corsi teledidattici;*
- b) *studente pendolare: residente in Comuni diversi da quello sede del corso di studi frequentato, che consentono il trasferimento quotidiano, con un tempo di percorrenza, mediante mezzi pubblici, di 60 minuti;*
- c) *studente fuori sede: residente in un Comune diverso da quello sede del corso frequentato, che non può essere raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti purché venga ospitato presso le Residenze EDISU o prenda alloggio a titolo oneroso nel Comune di corso, o nei comuni nei pressi della sede di ateneo, per un periodo non inferiore a 10 mesi. Qualora lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso, prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso, è considerato studente pendolare.*

4. Per gli studenti *vincitori* di borsa, iscritti a tempo pieno, siano essi in sede, pendolari o fuori sede, la borsa di studio è costituita dall'erogazione di un importo in denaro e/o servizi differenziata sulla base della provenienza e dell'ISEE-Universitario, come meglio dettagliato nell'allegato A):

- *In sede, pendolari e fuori sede non richiedenti il servizio abitativo:* la borsa di studio consiste nell'erogazione di un importo in denaro al netto di 150 € quale contributo per il servizio ristorazione presso i ristoranti EDISU Piemonte o servizi alternativi con EDISU convenzionati.

- *Fuori sede richiedenti servizio abitativo:* la borsa di studio consiste in un importo in denaro al netto di 150 € quale contributo per il servizio ristorazione e l'erogazione del servizio abitativo per 11 mesi (di valore pari a 2.500,00 €). Agli studenti richiedenti il servizio abitativo che, per esaurimento dei posti, non possono beneficiare del servizio e presentano l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso recante gli estremi del contratto regolarmente registrato, viene erogato l'importo equivalente al valore del servizio abitativo pari a 2.500,00 €. A tal fine il contratto

suddetto deve essere sottoscritto dallo studente richiedente per un periodo non inferiore a 10 mesi nell'ambito dell'anno accademico 2019/2020.

Qualora gli studenti non presentino tale autocertificazione l'importo della borsa sarà equivalente alla borsa prevista per gli studenti *pendolari*. Il contratto relativo al domicilio a titolo oneroso dello studente deve essere sottoscritto dallo studente richiedente per un periodo non inferiore a 10 mesi, nell'anno accademico 2019/2020.

5. Al momento della pubblicazione delle graduatorie definitive di servizio abitativo vengono contemporaneamente attivate le procedure on line di accettazione per i vincitori e di dichiarazione di interesse per gli idonei che dovranno essere compilate e trasmesse on line entro i termini previsti dal bando.

Gli studenti che *rifiutano* il posto letto in fase di accettazione o di dichiarazione d'interesse, o che non compilano le suddette procedure verranno considerati studenti *"in sede"* ai fini dell'importo di borsa di studio.

Lo studente che richiede il servizio abitativo, non più interessato al posto letto, per poter mantenere l'importo in denaro previsto per i fuori sede non richiedenti il servizio abitativo, deve presentare "rinuncia al servizio abitativo" entro i termini e secondo le modalità previste dal bando, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all'assegnazione del suddetto servizio, nonché l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso recante gli estremi del contratto regolarmente registrato. Qualora lo studente non presentasse tale autocertificazione l'importo della borsa sarà equivalente alla borsa prevista per gli studenti *pendolari*.

6. Gli studenti idonei alla borsa di studio, che non ottengano il beneficio per esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire del servizio ristorazione secondo le seguenti differenziazioni e come meglio dettagliato nell'allegato A):

- *Studenti iscritti al primo anno di corso*: a questi studenti si applicano le tariffe per gli studenti beneficiari di borsa, che per l'a.a. 2019/2020 sono fissate in € 2,50 per il pasto completo.

- *Studenti iscritti ad anni successivi al primo*: questi studenti sono ammessi a fruire gratuitamente, per l'a.a. 2019/2020, di un pasto giornaliero nei servizi di ristorazione dell'EDISU o con l'EDISU convenzionati.

D.P.C.M. 9
aprile
2001, art.
11, comm
4

7. Possono concorrere alla borsa di studio sia gli studenti iscritti a tempo pieno che a tempo parziale.

8. L'importo in denaro della borsa di studio, differenziato sulla base delle tabelle di cui all'allegato A), è erogato in due rate.

D.P.C.M. 9
aprile
2001, art
4, comma
13

8.1 Studenti iscritti al *primo anno* di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico:

- la prima rata, pari al 25% dell'importo, sarà erogata entro il 31 dicembre 2019;

- la seconda rata, pari al 75% dell'importo, sarà erogata nel mese di novembre 2020, qualora lo studente consegua entro il 10 agosto 2020 i crediti previsti nella sezione riguardante i requisiti di merito e li autocertifichi entro le scadenze previste dal bando di concorso. L'erogazione della seconda rata potrà essere anticipata al mese di giugno 2020 qualora lo studente consegua i suddetti crediti entro il 30 aprile 2020 e li autocertifichi, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., entro i termini previsti dal bando di concorso.

Qualora lo studente iscritto a tempo pieno consegua un minimo di 10 crediti entro il 28 febbraio e li autocertifichi entro il 30 aprile 2020, potrà ricevere nel mese di giugno 2020 un anticipo della

seconda rata pari al 25% dell'importo totale della borsa di studio. Tale importo verrà revocato se lo studente non consegue i crediti previsti per la seconda rata entro il 10 agosto 2020. Ove si verifici tale ipotesi, il saldo del mese di novembre 2020 sarà pari al 50% dell'importo totale della borsa di studio.

8.2 Studenti iscritti agli *anni successivi* dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico:

- la prima rata, pari al 50% dell'importo, sarà erogata entro il 31 dicembre 2019;
- la seconda rata, pari al restante 50% dell'importo sarà erogata entro il 30 giugno 2020.

9. La prima rata della borsa, concessa agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale, è da ritenersi già erogata nel caso in cui lo studente, nel medesimo anno accademico, risulti beneficiario della borsa di studio relativa al settimo semestre del corso di laurea; la seconda rata è erogata secondo i criteri di merito, previsti per gli iscritti al primo anno di laurea magistrale nei termini di cui al precedente punto 8.1.

10. Nel caso in cui lo studente iscritto al primo anno dei corsi di laurea magistrale non raggiunga i requisiti di merito richiesti per l'erogazione della seconda rata, il beneficio relativo al settimo semestre del corso di laurea resta acquisito a tutti gli effetti. Tale beneficio resta acquisito anche per gli studenti, iscritti al primo anno di laurea magistrale, risultati idonei, ma non beneficiari di borsa per mancanza di risorse.

11. Ad ogni studente possono essere erogate un massimo di due rate di borsa di studio per anno accademico. Gli studenti che presentano domanda di borsa di studio su due livelli di corso differenti, non possono cumulare l'erogazione della prima rata della borsa di studio su un livello con due rate di borsa sul nuovo corso di studi. Per detto livello è previsto il pagamento di un'unica rata di borsa di studio. Fanno eccezione gli studenti beneficiari di borsa di studio in qualità di ulteriore semestre di laurea magistrale e primo anno di dottorato/scuola di specializzazione ai quali viene concessa una rata per la laurea magistrale e due rate relativamente al dottorato/scuola di specializzazione

12. Gli studenti che risultino beneficiari della borsa del settimo semestre, iscritti al I anno di corso di laurea magistrale, per poter ottenere la II rata relativa al I anno del nuovo corso di studi, dovranno attenersi a quanto stabilito per l'ammissione ai benefici per gli studenti iscritti al primo anno.

Art. 2 SERVIZIO ABITATIVO

1. Per ottenere il beneficio del servizio abitativo vengono richieste le stesse condizioni di reddito e di merito necessarie per l'ammissione alle borse di studio. Gli studenti che possono richiedere tale beneficio sono i fuori sede.

2. Gli studenti ai quali è assegnato il posto letto sono sottoposti al regime dei controlli previsto per gli studenti che richiedono la sola borsa di studio.

3. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio vincitori di posto letto in residenza EDISU, che non conseguano, alla data del 10 agosto 2020, i requisiti di merito richiesti, devono lasciare il posto letto e qualora non lo conseguano entro la data del 30 novembre 2020 devono restituire, per il servizio abitativo fruito, l'importo relativo al periodo fruito corrispondente alla tariffa di € 7,57 giornalieri. Viene prevista la possibilità di concedere una proroga alle condizioni previste per la borsa di studio di cui alla successiva Sezione VI, art. 2 punto 5.

4. Gli studenti che intendono iscriversi al primo anno del corso di laurea magistrale, beneficiari della borsa di studio e già fruitori del posto letto, che non hanno superato l'esito della prova volta a verificare la preparazione culturale dello studente e che non sono stati ammessi ai corsi di studio, sono tenuti a lasciare il posto letto occupato e a corrispondere l'importo derivante dal costo dello stesso per il periodo di permanenza in residenza, corrispondente alla tariffa di € 7,57 giornalieri.
5. Agli studenti già beneficiari di servizio abitativo in qualità di settimo semestre, che conseguono la laurea entro la prima sessione utile prevista dai corsi di studio o anticipano il conseguimento del titolo, il posto letto è riassegnato per il primo anno di laurea magistrale.
6. Agli studenti iscritti ai primi anni del corso di laurea magistrale risultati vincitori di servizio abitativo nelle graduatorie definitive di febbraio 2020 e maggio 2020, già beneficiari del servizio abitativo in qualità di settimo semestre del corso di laurea, il posto letto viene mantenuto e riassegnato per il primo anno di corso di laurea magistrale.
7. Agli studenti fuori sede risultati idonei alla borsa, che non ottengano il beneficio per esaurimento delle disponibilità finanziarie, è riconosciuto, qualora sia disponibile, il posto letto nelle residenze dell'EDISU o convenzionate con l'Ente.
8. Nel caso di passaggi di dipartimento o di corso di studio, gli studenti, già fruitori del servizio abitativo, che a seguito del riconoscimento formale del requisito di merito da parte della struttura didattica di riferimento, non risultino in possesso dei requisiti di merito richiesti per il conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio, sono tenuti a lasciare il posto letto e a corrispondere l'importo relativo al periodo fruito corrispondente alla tariffa di € 7,57 giornalieri.
9. Gli studenti assegnatari di posto letto, che hanno conseguito il titolo relativo al corso di studi frequentato, devono lasciare il posto letto entro 10 giorni dal conseguimento della laurea. Nessun rimborso è dovuto relativamente ai mesi non fruiti dalla data di dismissione dalla residenza al 31 marzo 2020. Qualora gli studenti non lascino la residenza entro i 10 giorni dovranno pagare per il periodo in cui hanno usufruito del servizio abitativo, pur non avendone più diritto, la tariffa di residenzialità prevista per la generalità degli studenti.
10. Gli studenti assegnatari di posto letto che intendono rimanere nelle residenze dell'EDISU anche per il mese di agosto 2020 sono tenuti al pagamento della tariffa di € 7,57 giornalieri.
11. Agli studenti assegnatari di posto letto che partecipano a progetti di mobilità internazionale per un periodo inferiore a 8 mesi (erasmus mese) o un periodo superiore a 8 mesi (erasmus anno) viene erogato in denaro l'importo relativo al periodo non fruito in residenza, con le modalità stabilite dal bando di concorso.

Sez. IV. REQUISITI ECONOMICI RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate del DPCM 159/2013 in materia di ISEE e sulla base dei seguenti ulteriori criteri di selezione in attuazione dell'art. 5 del D.P.C.M. 09.04.2001 e degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 68/2012.
2. Fatto salvo quanto previsto nella Sezione I comma 9, per l'accesso alle borse di studio l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP). Tale

indicatore ISEE non può superare il limite di € 23.253,00, secondo gli scaglioni previsti nell'allegato A). Sono comunque esclusi dal beneficio gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), superi il limite di € 50.550,00

3. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario trovano applicazione le modalità di determinazione previste dal DPCM 159/2013, con particolare riferimento all'art 8. Ai sensi dell'art. 10 del citato DPCM 159/2013, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del DPR 445/2000 e s.m.i, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

*DPCM
159/2013*

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, devono presentare l'Attestazione ISEE per Corsi di Dottorato.

*D. Lgs
147/2017*

Ai sensi dell'art 10 comma 3 e 4 del D. Lgs 147/2017 la DSU sottoscritta dal 16 gennaio 2019 al 31 agosto 2019 ha validità fino al 31 dicembre 2019 e tiene conto dell'anno d'importa 2017.

La DSU sottoscritta dall'1 settembre 2019 invece avrà validità fino al 31 agosto 2020 e terrà conto unicamente dell'anno d'importa 2018. Per entrambe le DSU il patrimonio preso in considerazione è quello riferito al 31.12.2018

Ai sensi e per effetto delle suddette modifiche legislative Edisu individuerà scadenze per la presentazione della domanda di borsa di studio e servizio abitativo tali da garantire l'uniformità di trattamento tra tutti gli studenti richiedenti.

4. Al fine di prestare idonea assistenza agli studenti italiani e stranieri per le procedure inerenti la compilazione della DSU, Attestazione ISEE e documentazione relativa, EDISU può stipulare apposite convenzioni con centri CAAF presenti sul territorio Piemontese.

Sez. V. DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI STRANIERI

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio, alle borse di studio, e ai servizi abitativi, sulla base dei requisiti di reddito e merito richiesti e secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici.

2. Per quanto concerne la definizione della condizione economica degli studenti stranieri si applica quanto disposto dall'art. 8 comma 5 del DPCM 159/2013, secondo il quale la stessa viene definita attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'art. 7 comma 7 del Decreto legislativo 68/2012. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale richiamato dal citato art. 7 comma 7 del Decreto legislativo 68/2012, si applicano, in via transitoria, le disposizioni previste dall' art. 5, commi 7, 8, 9, 10 e dall'art. 13 DPCM 9 aprile 2001 in merito all'individuazione del redditi e patrimoni posseduti all'estero per gli studenti non appartenenti all'Unione Europea. In particolare, per gli studenti non appartenenti all'Unione Europea, i redditi da valutare per la definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente all'estero si riferiscono all'anno precedente alla presentazione della domanda, in analogia a quanto stabilito per i patrimoni dal citato art. 5 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001.

*DPCM
159/2013
art. 8 comma
5*

3. Per gli studenti non appartenenti all'Unione Europea, iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, ad eccezione di quelli di laurea magistrale a ciclo unico, il diritto ai benefici per il diritto allo studio viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito, come definiti nella

successiva sezione VI, senza un'ulteriore certificazione delle condizioni economiche e patrimoniali prodotte all'estero.

4. Gli studenti stranieri, fatto salvo che il nucleo familiare dello studente richiedente risieda regolarmente in Italia, sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia. Per avere diritto all'importo di borsa di studio in qualità di studente "fuori sede", analogamente agli studenti italiani, questi devono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso recante gli estremi del contratto regolarmente registrato, anche in caso di rinuncia al posto letto o di mancata assegnazione dello stesso per esaurimento dei posti disponibili, come previsto dall'art. 1. punto 4 della precedente sezione III.

Art. 2 PERFEZIONAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

1. L'EDISU è autorizzato ad accettare le domande degli studenti Extra-UE che, alla data di scadenza dei bandi, non abbiano ancora ottenuto gli esiti delle prove di lingua e dei test di ammissione ai corsi di studio.

*D.P.C.M. 9
aprile
2001, art.
13,
comma 4*

2. L'EDISU è autorizzato ad accettare le domande degli studenti Extra-UE che, alla data di scadenza di presentazione della domanda, non abbiano ancora il permesso di soggiorno ma abbiano intrapreso la procedura per il rilascio dello stesso.

3. Ai fini della conferma della borsa di studio per merito e, per i fuori sede, del posto letto, si fa riferimento a quanto disposto per i requisiti di merito dello studente negli appositi articoli.

4. Ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE (ISEE Parificato), secondo le modalità operative di cui alla sezione IV punto 4, i dati economici, la composizione del nucleo familiare e la condizione reddituale e patrimoniale degli studenti Extra-UE il cui nucleo familiare produce redditi e/o patrimoni all'estero, è valutata secondo quanto dichiarato nella documentazione ufficiale rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono prodotti e i patrimoni posseduti. Tali documenti devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, e comunque, in accordo con le disposizioni normative vigenti in materia al momento della pubblicazione dei bandi di concorso.

5. Per gli studenti comunitari la presentazione della domanda per ottenere i benefici per il diritto allo studio è subordinata alle regole relative alla certificazione dei requisiti economici e di merito ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i.. Tali studenti possono utilizzare il modulo multilingue per la dichiarazione relativa al nucleo familiare, stato civile e residenza. Per tutti gli altri documenti è richiesta la traduzione in lingua italiana e l'obbligo dell'apostille ai sensi di quanto disposto dalle convenzioni di Bruxelles e Londra.

6. Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito con decreto del Ministro, emanato annualmente d'intesa con il Ministro degli Affari esteri, la valutazione della condizione economica è effettuata:

*D.P.C.M. 9
aprile 2001,
art. 13,
comma 5*

a) sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Per gli studenti iscritti ai primi anni di corso tale certificazione può essere rilasciata anche dagli enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri negli atenei italiani; l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca;

b) per gli studenti iscritti ad una università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, la certificazione può essere rilasciata dalla predetta università;

c) lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi prodotti e i patrimoni posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste alla sezione relativa ai requisiti economici.

7. Ai fini della valutazione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici, apolidi o titolari di protezione sussidiaria, si tiene conto solo dei redditi e dei patrimoni eventualmente detenuti in Italia. Qualora vengano previsti altri status oltre quelli sopra citati verranno presi in considerazione ai fini della valutazione della documentazione.

*D.P.C.M.
9 aprile
2001, art.
13, comma
5*

8. Gli studenti Extra-UE con nucleo familiare regolarmente residente in Italia presentano la DSU per attestare la situazione patrimoniale ed economica prodotta in Italia (ISEE universitario). Qualora solo un genitore risieda in Italia, i redditi e patrimoni relativi al componente il nucleo che risiede all'estero devono essere sommati all'ISEE universitario attestante la situazione patrimoniale ed economica prodotta in Italia. Detta disposizione si applica anche per gli studenti stranieri, appartenenti all'Unione Europea.

*Cfr. D.P.R.
445/2000,
art. 46*

Art. 3 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I REQUISITI DI MERITO

1. Ai fini della durata di concessione del beneficio l'anno di prima iscrizione degli studenti Extra-UE, ai quali l'Ateneo piemontese abbia riconosciuto dei crediti acquisiti presso Atenei di Paesi esteri, è determinato con riferimento al numero di crediti richiesto per l'idoneità al beneficio.

2. Agli studenti iscritti ad anni successivi al primo, sulla base dei crediti riconosciuti dall'Ateneo, la corresponsione della seconda rata di borsa di studio è subordinata al conseguimento di 20 CFU per i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale entro il 10 agosto 2020 e alla loro autocertificazione entro le scadenze previste dal bando di concorso. Se non conseguono i suddetti crediti entro il 30 novembre 2020, verrà loro revocata la borsa di studio.

Sez. VI. REQUISITI DI MERITO RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Possono concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti che presentino, oltre requisiti relativi alla condizione economica, anche i requisiti di merito e, se previsti, specifici obblighi formativi.

*D.M. 3
novembre
1999 n. 509,
art. 6 e D.M.
22 ottobre
2004, n. 270,
art. 6.*

2. I requisiti di merito necessari per richiedere la *borsa di studio* e, se fuori sede, il servizio abitativo presso una residenza EDISU, vengono calcolati sulla base dei crediti formativi acquisiti dallo studente senza tenere conto di crediti derivanti da debiti formativi, crediti in sovrannumero, crediti derivanti da moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale, corsi singoli. Qualora i corsi singoli vengano riconosciuti al momento dell'iscrizione ad un regolare corso di studi, la durata della concessione del beneficio seguirà quanto disposto all'art. 3 della precedente Sezione V per il riconoscimento dei crediti acquisiti presso Atenei esteri. Le medesime disposizioni vengono applicate in caso di iscrizione anticipata all'a.a. 2019-20 a partire da marzo 2019 (early enrollment).

3. Per gli studenti che effettuano passaggi di dipartimento o di corso di studi, è preso in considerazione il numero di crediti formalmente riconosciuto dalla struttura didattica di riferimento, entro e non oltre la data che sarà stabilita dal bando di concorso dell'EDISU.

4. Per gli studenti che intendono iscriversi agli Atenei piemontesi, provenendo da altri Atenei, è preso in considerazione il numero di crediti formalmente riconosciuto dalla struttura didattica di riferimento entro e non oltre la data che sarà stabilita dal bando di concorso EDISU.

5. Per i crediti e le votazioni acquisiti dallo studente nel corso dei programmi di mobilità internazionale, l'EDISU, ai fini della valutazione del merito, tiene conto esclusivamente di quanto formalmente certificato dagli Atenei, entro la scadenza che sarà stabilita dal Bando.

6. Per il conseguimento dei requisiti di merito -per una sola volta nella propria carriera del corso di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico- in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, lo studente può utilizzare un bonus, maturato sulla base dell'anno di corso frequentato e delle modalità di iscrizione, come dettagliato agli articoli 2 e 3, commi 7 della presente sezione.

7. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Gli iscritti ai corsi di laurea magistrale che non hanno usufruito del bonus, o che ne hanno usufruito parzialmente nel corso della laurea di I livello, possono avvalersene per il conseguimento dei benefici nella laurea magistrale. L'utilizzo del bonus non è consentito:

- agli studenti provenienti dal vecchio ordinamento;
- agli studenti che non hanno conseguito la laurea presso un ateneo italiano;
- agli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico per il raggiungimento dei CFU necessari ai fini dell'ottenimento della seconda rata;
- agli studenti che presentano domanda di conferma per "merito".

8. La valutazione dei requisiti di merito viene effettuata tenendo conto dell'anno di iscrizione del richiedente a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta a un corso nel medesimo livello, e comunque valutando il tipo di percorso formativo intrapreso. In caso di sospensione, interruzione o congelamento di carriera si rimanda a quanto disposto al punto 5 della Sezione II.

Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO

- PRIMI ANNI -

1. I requisiti di merito per gli iscritti ai primi anni dei corsi di studio sono disciplinati secondo le norme stabilite dai Bandi dell'EDISU e devono essere conseguiti, *ex post*, entro il 10 Agosto dell'anno 2020. I requisiti gravano sulla corresponsione della II rata della borsa secondo le seguenti indicazioni relative ai crediti:

Livello del corso di studio	Numero di crediti al 10 Agosto 2020 per l'ottenimento della II rata di Borsa di Studio
<i>Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico</i>	per gli studenti iscritti per la prima volta al I anno di corso, la seconda rata della borsa è corrisposta <i>ex post</i> al conseguimento di un livello minimo di 20 crediti;
Corsi di laurea magistrale	La seconda rata della borsa è corrisposta <i>ex post</i> al conseguimento di un livello minimo di 20 crediti;
<i>Corsi di studio ai sensi della legge 508/99 e del D.M. 509/99 e del D.M. 38/2002.</i>	La II rata della borsa di studio viene corrisposta a fronte del raggiungimento dei requisiti di merito stabiliti dai rispettivi ordinamenti didattici e come meglio dettagliato nei bandi di concorso dell'Ente.

2. Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno possono concorrere alla concessione delle borse di studio purché siano ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici e presentino i requisiti di reddito.

3. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, i quali non abbiano conseguito, entro il 30 Novembre 2020, i crediti previsti dal comma 1 per l'ottenimento della seconda rata, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

4. In caso di revoca, lo studente deve restituire, con le modalità e nei tempi indicati da EDISU nei Bandi di concorso, la prima rata della borsa di studio erogata in denaro e l'importo relativo al servizio abitativo fruito corrispondente alla tariffa di € 7,57 giornalieri.

5. Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001 viene differito di tre mesi il termine ultimo del 30 novembre 2020, previsto per conseguimento dei livelli minimi di merito per evitare la revoca della borsa di studio (20 crediti), nei seguenti casi:

- a) eventi luttuosi riferiti ai componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda
- b) ricovero ospedaliero di almeno 10 giorni, o malattia prolungata, del richiedente la borsa di studio
- c) eventi rientranti fra le cause di calamità naturali

Per la nascita di un figlio il termine ultimo del 30 novembre 2020, viene differito di 5 mesi in conformità a quanto prevede la normativa vigente in materia di tutela della maternità, ed in particolare dell'astensione obbligatoria dal lavoro.

Lo studente che intende richiedere la proroga deve presentare all'EDISU regolare domanda, allegando la documentazione comprovante tale condizione, entro il 15 dicembre 2020.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-

6. Possono concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti iscritti agli anni successivi al primo che abbiano conseguito, anche mediante l'utilizzo del bonus, alla data del 10 Agosto 2019, i requisiti di merito, verificati *ex post*, mediante controlli con gli Atenei, di seguito indicati per quanto attiene ai crediti:

Livello del corso di studio	Numero di crediti al 10 Agosto 2019
<i>Corsi di laurea</i>	a) per il secondo anno, 25 crediti; b) per il terzo anno, 80 crediti. c) per il settimo semestre, 135 crediti.
<i>Corsi di laurea magistrale</i>	a) per il secondo anno, 30 crediti; b) per il quinto semestre, 80 crediti; i limiti di cui alla lettera a) sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	a) per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi; b) per il terzo anno, 80 crediti; c) per il quarto anno, 135 crediti; d) per il quinto anno, 190 crediti; e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti; f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
<i>Dottorato di Ricerca e scuole di Specializzazione</i>	I requisiti di merito necessari per l'ammissione all'anno accademico successivo.
<i>Corsi di studio ai sensi della legge 508/99, del D.M. 509/99 e del D.M. 38/2002.</i>	a) possesso dei requisiti di merito secondo la Tabella esami/crediti convenzionali adottata dall'EDISU per l'a.a. 2019/20. L'EDISU è tenuto a comunicare alla Regione variazioni sostanziali dei corsi di cui alle tabelle sopra citate sulla base di quanto comunicato annualmente dagli Atenei.

D.P.C.M. 9
aprile
2001, art.
6

7. Modalità di assegnazione del bonus:

- a) 5 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- b) 12 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- c) 15 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

- CONFERMA DEI BENEFICI -

8. La *conferma dei benefici per merito* è rivolta agli studenti iscritti agli anni successivi al primo (compresi gli ulteriori semestri) dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e al primo anno dei corsi di laurea magistrale. Tali studenti hanno la precedenza per l'assegnazione della borsa di studio e, per i fuori sede, anche del servizio abitativo. I requisiti di merito richiesti sono differenziati, fermi restando i requisiti di reddito richiesti, in ragione di quanto disposto dal successivo comma 9.

9. Per l'a.a. 2019/2020 possono accedere alla conferma del beneficio per merito, gli studenti già vincitori di borsa di studio e, se fuori sede, di servizio abitativo nell'a.a. 2018/2019 che, alla data del 10 agosto 2019 abbiano conseguito il numero di crediti indicati nella seguente tabella:

Corso di studio	Conferma benefici dell'anno precedente per merito
<i>Corsi di Laurea</i>	a) per il secondo anno, 35 crediti; b) per il terzo anno, 90 crediti; c) per il settimo semestre, 150 crediti;
<i>Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico</i>	a) per il secondo anno, 35 crediti; b) per il terzo anno, 90 crediti; c) per il quarto anno, 150 crediti; d) per il quinto anno, 210 crediti; e) per l'undicesimo semestre, 270 crediti; f) per il sesto anno, ove previsto, 270 crediti; g) per il tredicesimo semestre, 330 crediti.
<i>Corsi di Laurea Magistrale</i>	a) per il primo anno, conseguimento della laurea entro il 31 luglio 2019 a) per il secondo anno, 40 crediti; b) per il quinto semestre, 90 crediti; c) i limiti di cui alla lettera b) sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.
<i>Corsi di studio ai sensi della legge 508/99, del D.M. 509/99 e del D.M. 38/2002.</i>	a) in possesso dei requisiti di merito secondo la Tabella crediti convenzionali adottata dall'EDISU per l'a.a. 2019/20. L'EDISU è tenuto a comunicare alla Regione variazioni sostanziali dei corsi di cui alla tabella sopra citata sulla base di quanto comunicato annualmente dagli Atenei ad EDISU.

10. Agli studenti che hanno presentato domanda per la conferma dei benefici per merito entro le date previste dal Bando, l'EDISU eroga la prima rata di borsa di studio entro il 31 dicembre 2019 e assegna il posto letto a partire dal 1° ottobre 2019.

Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

1. La borsa di studio, consistente esclusivamente nell'erogazione di un importo in denaro, è concessa agli studenti iscritti a tempo parziale per la prima volta ai corsi di studio degli Atenei aventi sede legale in Piemonte, per un periodo pari alla durata regolare del corso di studi.

2. Per la borsa di studio, agli studenti iscritti a tempo parziale sono richiesti gli stessi requisiti economici previsti per gli studenti a tempo pieno.

- PRIMI ANNI-

3. La seconda rata della borsa di studio è corrisposta ai beneficiari di borsa di studio, iscritti ai corsi di laurea, che abbiano conseguito entro il 10 agosto 2020 almeno 11 crediti, secondo la rateizzazione prevista per gli studenti iscritti a tempo pieno, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, punto 8.1 della sezione III.

4. La borsa è revocata agli studenti beneficiari di borsa di studio, iscritti al primo anno dei corsi di laurea i quali, entro il 30 novembre 2020, non abbiano conseguito almeno 11 crediti.

5. In caso di revoca della borsa, lo studente deve restituire la prima rata della borsa con le modalità e nei tempi indicati dall'EDISU.

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPCM 9 aprile 2001 viene differito di tre mesi il termine ultimo del 30 novembre, previsto per conseguimento dei livelli minimi di merito per evitare la revoca della borsa di studio (11 crediti) nei casi e secondo le modalità previste dal precedente art. 2, punto 5.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-

7. Per richiedere la borsa di studio per gli anni successivi al primo lo studente deve possedere i seguenti requisiti di merito, valutati *ex post*, conseguiti entro il 10 agosto 2019:

- a) per il secondo anno 16 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- b) per il terzo anno 52 crediti.

8. Modalità di assegnazione del bonus:

- a) 3 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- b) 6 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico.

Sez. VII. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONTROLLI

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'EDISU pubblica i bandi di concorso per le borse di studio e provvede alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive secondo le procedure e i termini fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

2. Le domande per l'accesso alla borsa di studio, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, sono presentate dagli studenti, avvalendosi della facoltà di autocertificazione, secondo i termini di legge ed entro le scadenze fissate dai Bandi dell'EDISU.

*ai sensi del
D.P.C.M. 9
aprile 2001,
art. 4,*

3. Per gli studenti che prevedono di conseguire la laurea nel corso del settimo semestre, entro il 31 marzo 2020, e di iscriversi, qualora consentito dai rispettivi dipartimenti, nel corso del medesimo semestre al primo anno dei corsi di laurea magistrale, l'EDISU indica nei Bandi apposite modalità e scadenze per la presentazione della domanda di borsa di studio alle quali si attiene per la collocazione in graduatoria e per l'erogazione della borsa di studio.

4. La DSU per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE universitario) viene presentata da tutti gli studenti il cui nucleo familiare risiede in Italia, o che hanno un familiare iscritto all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE). In questo caso il dichiarante della DSU deve essere obbligatoriamente coniuge del soggetto iscritto all'AIRE. In caso contrario è necessario fare riferimento alle modalità di compilazione dell'ISEE Parificato (rif. Sezione V "Disposizione per studenti stranieri").

5. Le dichiarazioni riguardanti redditi e patrimoni posseduti all'estero da cittadini stranieri non residenti in Italia vengono rilasciate le disposizioni della precedente Sezione V "Disposizioni per studenti stranieri".

6. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto e la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa può presentare l'ISEE corrente per ottenere un aumento dell'importo sulla II rata.

7. Le borse di studio assegnate dall'EDISU non possono essere cumulate con altro analogo beneficio, ad eccezione di quelli concessi da istituzioni nazionali o straniere volti ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti, fatti salvi casi specifici eventualmente previsti dalla normativa vigente.

Gli studenti che beneficiano di servizio abitativo gratuito a mezzo di borsa INPS o di altre tipologie possono concorrere al solo importo di borsa di studio in qualità di studente "in sede". Gli studenti che beneficiano della riduzione della tariffa del servizio abitativo a mezzo di borsa INPS o di altre tipologie di borsa non possono concorrere all'importo da "fuori sede" comprensivo del valore del servizio abitativo.

8. Il richiedente è tenuto a dichiarare di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della borsa di studio, possono essere eseguiti da EDISU tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi del DPCM 159/2013, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui al DPR 445/2000 e tutti gli adempimenti conseguenti alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. I CAAF, in qualità di soggetti preposti a recepire le informazioni autodichiarate al fine del calcolo della DSU, trasmettono in via telematica al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS, entro 4 giorni lavorativi, i dati dichiarati e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati e già presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate all'INPS, unitamente al valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare. L'INPS procede altresì al controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità; determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi e lo rilascia secondo le modalità previste dall'art 11, comma 4 del DPCM 159/2013.

10. L'EDISU effettua i controlli volti ad accertare le dichiarazioni, rilasciate ai sensi dell'art. 10 comma 7 del DPCM 159/2013, inerenti lo stato di famiglia del richiedente l'ISEE universitario. In caso di difformità tra il nucleo familiare dichiarato e quello accertato, EDISU provvede alla verifica dei dati presenti sulla banca dati dell'Agenzia delle Entrate e implementa l'attestazione recepita con i nuovi dati acquisiti. EDISU costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti che usufruiscono delle prestazioni erogate dall'Ente.

11. L'EDISU controlla la veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica, verificando il 100% delle dichiarazioni relative a studenti che beneficiano della borsa di studio o altri servizi del diritto allo studio.

12. Il richiedente che presenti dichiarazioni non veritiere decade dai benefici o servizi indebitamente fruiti e conseguiti, è soggetto alla restituzione della somma erogata e all'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quanto percepito, nonché al pagamento di una sanzione amministrativa in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 10 comma 3 della D. Lgs 68/2012.

13. EDISU effettua presso gli Atenei controlli su tutte le autocertificazioni prodotte dagli studenti richiedenti il beneficio, relativamente all'accertamento delle condizioni di iscrizione, carriera e merito anche con riferimento a carriere precedenti.

Tali controlli, effettuati dalla data di scadenza di presentazione delle domande, si concludono con il pagamento della seconda rata di borsa. Sono comunque possibili controlli successivi all'erogazione della borsa di studio anche a seguito di segnalazioni da parte degli Atenei.

Art. 2 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

2.1 BORSA DI STUDIO

1. Le graduatorie vengono formulate in modo tale da erogare a ciascun Ateneo la medesima percentuale di borse di studio in rapporto agli aventi diritto.

Per quanto attiene ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione, le borse vengono assegnate con riferimento al numero di domande presentate entro i termini di scadenza previsti dal bando di concorso dell'EDISU.

2. Le borse di studio erogate per ogni Ateneo vengono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

- a) 15% agli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale che non sono in possesso dei requisiti per la Conferma per Merito, dottorato e scuole di specializzazione. La distribuzione viene fatta per livello di corso (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, dottorato, scuole di specializzazione) e all'interno di ogni livello ordinata in modo crescente sulla base dell'ISEE Universitario o ISEE Parificato. A parità di ISEE Universitario (o ISEE Parificato) la minore età costituisce titolo preferenziale;
- b) 85% agli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale, in possesso dei crediti previsti dalla tabella di cui all'art.2 comma 9 della precedente Sezione VI, e agli studenti iscritti ai primi anni di laurea magistrale in possesso dei requisiti per la Conferma per Merito (vincitori di borsa a.a. 2018/19 in qualità di terzo anno di laurea), nel seguente ordine di priorità:
 - i. Conferme per Merito anni successivi al primo comprensivi di settimo semestre e settimo semestre + primo anno di laurea magistrale (vincitori di borsa di studio a.a. 2018/2019). La graduatoria è ordinata per punteggio decrescente. A parità di punteggio, ha la precedenza l'ISEE Universitario (o ISEE Parificato) inferiore; a parità di ISEE Universitario (o ISEE Parificato) la minore età costituisce titolo di precedenza.
 - ii. Conferme per Merito primi anni di laurea magistrale (vincitori di borsa di studio a.a. 2018/19 in qualità di terzo anno di laurea con conseguimento del titolo entro il 31 luglio 2019). La graduatoria è ordinata per ISEE Universitario crescente. A parità di ISEE Universitario (o ISEE Parificato) la minore età costituisce titolo di precedenza.
 - iii. Anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale non in possesso dei requisiti per la Conferma per Merito. Le graduatorie

sono formulate, per ogni singolo Ateneo, per livello di corso e dipartimento frequentati, in ordine decrescente di punteggio. A parità di punteggio, ha la precedenza l'ISEE Universitario inferiore; a parità di ISEE Universitario (o ISEE Parificato) la minore età costituisce titolo di precedenza. Per i dottorati e la scuola di specializzazioni legali, la graduatoria viene formulata per tipo corso (dottorato, scuole di specializzazione) in ordine crescente di ISEE Dottorati; a parità di ISEE Dottorati la minore età costituisce titolo di precedenza.

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea con impegno part-time, il punteggio viene calcolato moltiplicando il punteggio reale per il coefficiente 1,53 già applicato per individuare i requisiti minimi di merito rispetto a quelli richiesti dal DPCM 9 aprile 2001 in caso di iscrizione full time.

3. Nel caso in cui risultino beneficiari tutti gli studenti di cui al precedente comma 2 b), le eventuali risorse eccedenti saranno rese disponibili ai soggetti di cui al precedente comma 2 a).

4. Per la valutazione del merito, di cui alla sezione VI, si tiene conto del numero di crediti acquisiti, delle votazioni conseguite e del numero di anni di corso maturati a partire dall'anno di prima iscrizione a corsi universitari del medesimo livello, compreso quello per cui si richiede il beneficio.

5. Il punteggio di merito viene determinato come somma dei prodotti del numero di crediti attribuiti a ciascun esame per il relativo voto. Il punteggio in graduatoria viene determinato dal rapporto tra il punteggio di merito e il numero corrispondente l'anno a cui lo studente si iscrive diminuito di un'unità.

6. Per essere inseriti nelle graduatorie definitive di dicembre 2019, relative al primo anno di laurea magistrale, gli studenti immatricolati ad un corso di laurea nell'a.a. 2016-17 devono conseguire la laurea entro il 31 luglio 2019 e perfezionare la propria iscrizione a un corso di laurea magistrale entro i termini stabiliti dal bando di concorso dell'EDISU.

7. L'EDISU provvede a pubblicare una graduatoria per gli studenti richiedenti la borsa in qualità di settimo semestre e primo anno di laurea magistrale che risultino idonei alla borsa relativa al primo anno di laurea magistrale essendosi laureati entro il 31 dicembre 2019 e una per gli studenti che risultino idonei essendosi laureati entro il 31 marzo 2020.

8. Le graduatorie definitive di Febbraio 2020 e di Maggio 2020, relative al primo anno di laurea magistrale, vengono suddivise per ateneo di appartenenza, senza differenziazione per dipartimento, in modo crescente rispetto all'ISEE universitario; a parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale.

2.2 SERVIZIO ABITATIVO

1. Le graduatorie del servizio abitativo vengono formulate con le stesse modalità stabilite per la borsa di studio dai precedenti commi del presente articolo, in modo da distribuire tra gli Atenei i posti letto indicati sul bando di concorso mantenendo la stessa percentuale in rapporto agli aventi diritto, garantendo almeno un posto letto per Ateneo.

2. Successivamente il numero di posti letto viene ripartito tra i primi anni e gli anni successivi con le stesse modalità stabilite per la borsa di studio al comma 2.1 del presente articolo.

3. È riservato il 15% dei posti letto spettanti ad ogni Ateneo per gli iscritti ai “primi anni” ai soli studenti Extra-UE il cui nucleo familiare risiede in un Paese Extra-Ue e agli studenti in regime di protezione internazionale, risultati idonei nelle rispettive graduatorie.

4. Non sono previste riserve di posti letto per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuola di specializzazione. È prevista solo la possibilità di confermare il posto agli studenti già assegnatari per l'a.a 2018-19. Agli altri studenti idonei di servizio abitativo, risultanti vincitori di borsa di studio, verrà corrisposto l'importo da fuori sede comprensivo del valore del servizio abitativo qualora presentino l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso entro i termini previsti dal bando di concorso.

5. A conclusione delle ripartizioni effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, nell'eventualità di residua disponibilità, l'EDISU procede nell'assegnazione di posti letto agli studenti idonei non beneficiari iscritti al primo anno dei corsi di studio di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, fino ad esaurimento delle graduatorie.

Sez.VIII. DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'EDISU, per garantire l'accesso e la prosecuzione del percorso universitario agli studenti diversamente abili, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 104/92, o con una invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, desunta da idonea certificazione rilasciata dall'ente tenuto al riconoscimento della stessa, promuove azioni rivolte al soddisfacimento dei loro bisogni, col coordinamento degli Atenei e delle istituzioni competenti, nonché con i soggetti che operano nel settore.

*D.P.C.M. 9
aprile 2001,
art. 14.*

2. Al fine di agevolare l'inserimento degli studenti disabili all'interno delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e del servizio abitativo, gli indicatori economici vengono calcolati aumentando la scala di equivalenza di un valore di 1,05.

3. Il punteggio viene determinato moltiplicando il punteggio di graduatoria, ottenuto secondo quanto indicato all'art.2 comma 4 della sezione VII, per il coefficiente di 1,67, nel rispetto della riduzione del 40% dei crediti minimi richiesti dall'art 6 del DPCM 9 aprile 2001, come stabilito dal comma 2 dell'art. 14 del DPCM medesimo.

4. I requisiti di merito necessari per l'ammissione, la conferma della borsa per merito sono stabiliti nei successivi articoli 2 e 3.

5. Gli studenti diversamente abili che frequentano un dottorato di ricerca o una scuola di specializzazione, sono ammessi a partecipare alla borsa per gli anni pari alla durata legale del corso di studi frequentato.

6. Al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché la realizzazione di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio, l'importo della borsa di studio è incrementato fino ad un massimo di € 3.000,00, su richiesta dello studente e sulla base di progetti dei singoli Atenei. Tale incremento viene erogato prioritariamente in servizi.

7. Agli studenti diversamente abili che richiedono il servizio abitativo sono riservati n. 87 posti letto, differenziati, tenendo conto delle esigenze di gestione delle emergenze e della normativa in

materia di sicurezza, secondo le seguenti tipologie: autosufficiente (n.65 posti), non autosufficiente con la presenza di accompagnatore (n.17 posti) non autosufficiente senza accompagnatore (n.4 posti).

L'accompagnatore dello studente non autosufficiente dovrà essere presente in struttura in compresenza con lo studente stesso e, qualora non attesti all'EDISU di possedere opportuna formazione nella gestione dell'esodo in caso di emergenza, sarà opportunamente formato dall'EDISU.

Non vengono forniti servizi alla persona.

Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO

- PRIMI ANNI-

1. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, assegnatari di borsa di studio e, se fuori sede, di servizio abitativo, non sono sottoposti alle disposizioni relative alla verifica del merito per l'erogazione o alla revoca della seconda rata.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-

2. La durata dei benefici e la verifica dei requisiti per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo vengono calcolati a partire dall'anno di prima immatricolazione e in particolare secondo la seguente tabella:

Tabella 1 - Durata dei benefici e crediti

Livello del corso di studi	Durata dei benefici per la borsa di studio	Durata dei benefici per il servizio abitativo	Crediti conseguiti al 10 agosto 2019
<i>Corsi di Laurea</i>	9 SEMESTRI	10 SEMESTRI	1°-6° sem.: CFU dell'anno di corso diminuiti del 40% 7°-8° semestre: 81 CFU 9° semestre: 108 CFU
<i>Corsi di laurea magistrale</i>	7 SEMESTRI	8 SEMESTRI	1°-4° sem.: CFU dell'anno di corso diminuiti del 40% 5°-6° sem.: 48 CFU 7° sem.: 72 CFU
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	15 SEMESTRI	16 SEMESTRI	1°-10° sem.: CFU dell'anno di corso diminuiti del 40% 11°-12°sem.: 147 CFU 13°-14° sem.: 180 CFU 15°sem.: 213 CFU
<i>Corsi di dottorato e scuole di specializzazione</i>	Per la durata legale del corso di studi	Per la durata legale del corso di studi	
<i>Corsi di studio ai sensi della legge 508/99, del D.M. 509/99 e del D.M. 38/2002.</i>	per ogni anno di corso fino ad esaurimento + 2 anni aggiuntivi	1 anno aggiuntivo al conseguimento di almeno l'80%(arrotondati per difetto) dei CFU convenzionali previsti dal piano di studi.	Ai sensi di quanto stabilito dal DPCM 2001, art. 14, comma 5, lettere a,b,c,d,e eventualmente convertiti su indicazione degli Atenei in crediti convenzionali.

3. Sono confermati per l'a.a. 2019/2020 la borsa di studio e, per i fuori sede, il posto letto, agli studenti già assegnatari del beneficio nell'a.a. 2018/2019 che rinnovino la richiesta e, alla data del 10 agosto 2019 risultino aver conseguito i requisiti di merito alla tabella di cui sopra.

Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

-PRIMI ANNI-

1. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, assegnatari di borsa di studio, non sono sottoposti alle disposizioni relative alla verifica del merito per l'erogazione della borsa o la revoca della seconda rata.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-

2. I requisiti di merito richiesti agli studenti iscritti a tempo parziale sono subordinati alle disposizioni sotto riportate in tabella:

Tabella 2 - Durata dei benefici e crediti

Livello del corso di studi	Durata dei benefici per la borsa di studio	Crediti conseguiti al 10 agosto 2019
<i>Corsi di laurea</i>	7 SEMESTRI	1°-2° sem.: nessun requisito; 3°-4° sem.: 14 CFU + eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi; 5°-6° sem.: 42 CFU; 7° sem: 70 CFU.

Sez. IX ALTRI BENEFICI A CONCORSO

Art. 1 INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

1. Gli studenti che beneficiano di borsa di studio EDISU hanno diritto ad una integrazione della borsa per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale, sia per programmi promossi dall'Unione Europea, sia per programmi non comunitari; gli studenti possono richiedere tale integrazione solo qualora partecipino ai programmi di mobilità per studio o tirocinio nello stesso anno in cui risultino beneficiari della borsa e solo a fronte della partecipazione a programmi che abbiano un riconoscimento accademico in termini di CFU nell'ambito del proprio corso di laurea o per la predisposizione della tesi di laurea.

2. Tale integrazione può essere concessa anche agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, beneficiari di borsa di studio erogata dall'ente e non beneficiari di borsa di studio a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private.

3. A tal fine è concessa ai borsisti una integrazione della borsa di studio di importo pari a 615,00 € su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'ateneo piemontese che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione.

*D.P.C.M. 9
aprile
2001 art.
10*

4. Dall'importo dell'integrazione concessa è dedotto l'ammontare della borsa a valere sui fondi dell'Unione Europea.

5. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 150,00 € per i paesi europei e sino all'importo di 520,00 € per i paesi extraeuropei. Qualora anche l'Ateneo corrisponda direttamente un contributo per le spese di viaggio, l'EDISU rimborserà solo la quota parte non erogata dall'Ateneo nei limiti dell'importo suddetto, previa presentazione della relativa documentazione, vistata dall'Ateneo e corredata di dichiarazione di avvenuto rimborso, in originale.

6. I contributi sono erogati in due soluzioni:

- la prima pari al 90% dell'importo relativo ai mesi di permanenza, prima dell'avvio del programma di mobilità;

- la seconda, pari alla somma del 10% rimanente e delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti dal programma. In caso di mensilità incomplete, viene attribuito un valore pari a quello della mensilità intera diviso per 30 giorni e moltiplicato per i giorni effettivi di permanenza, analogamente al metodo di calcolo adottato dagli Atenei.

7. Gli studenti beneficiari di tale integrazione, che, a seguito dell'assegnazione del contributo, interrompono il programma di mobilità internazionale, sono tenuti a restituire le somme relative ai mesi di soggiorno estero non fruito, e comunque secondo quanto disposto dal relativo regolamento dell'Ente.

8. Per l'a.a. 2019/2020 le borse per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale verranno erogate in base alle disponibilità di bilancio con il seguente ordine di priorità:

- studenti risultati idonei non vincitori per mancanza di fondi nelle graduatorie relative alla borsa di studio 2019/2020;
- studenti beneficiari di borsa di studio.

Art. 2 PREMIO DI LAUREA

1. Gli studenti che, a partire dall'anno di prima iscrizione, conseguano il titolo di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale nell'ultimo anno regolare del corso di studi entro il 31 luglio 2019, beneficiano di un premio di importo pari alla metà della borsa di studio ottenuta nell'ultimo anno di corso, e, per i fuori sede, al netto del valore del servizio abitativo pari a 2.500,00 €.

*D.P.C.M.
9 aprile
2001 art.
3,
comma
5.*

2. Gli studenti che si laureano nelle sessioni di cui ai commi 1 non possono beneficiare, in nessun caso, della borsa relativa al semestre aggiuntivo.

Art. 3 INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO

1. Per gli studenti che vengano a trovarsi in una particolare situazione di disagio a causa di gravi motivi (economici, di salute propria o di un familiare, di lutto, ecc.), tali da compromettere la prosecuzione degli studi, l'EDISU può, alla luce della certificazione prodotta e della rilevanza delle motivazioni addotte, assumere, caso per caso, speciali provvedimenti, che devono avere il carattere di non ricorrenza.

2. L'EDISU, al fine di rendere oggettivi i provvedimenti prevede alcune tipologie di interventi aventi carattere di straordinarietà secondo quanto stabilito dal Sistema di Valutazione approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

3. Il contributo straordinario, il cui importo è definito dall'EDISU in base agli elementi di valutazione acquisiti, può essere cumulato con altri benefici ad eccezione della borsa di studio.

4. Il contributo viene erogato agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio per l'a.a. 2019/2020 già beneficiari di borsa nell'anno precedente, dando la precedenza agli anni successivi ordinati secondo graduatorie formulate in ordine decrescente di punteggio e successivamente ai primi anni secondo graduatorie formulate in ordine crescente di ISEE.

5. Successivamente, fino a concorrenza del budget, viene erogato prioritariamente agli studenti vincitori di borsa nell'a.a. 2018/2019 che hanno perso i requisiti di merito a causa dell'evento e in secondo luogo agli studenti che a causa dell'evento rientrano nei limiti ISEE con l'ISEE Corrente (a seguito di una diminuzione del 25% del reddito complessivo del nucleo familiare) o di nuovo ISEE a seguito di riduzione del patrimonio nonché dei componenti il nucleo familiare a causa di decesso, con graduatorie ordinate secondo quanto stabilito al precedente punto 4.

Sez. X RIPARTIZIONE DEI SERVIZI EROGATI E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 1 FONDI DESTINATI ALLA COPERTURA DELLE BORSE DI STUDIO E ALTRI BENEFICI

1. I fondi disponibili per le borse di studio relative all'a.a. 2019/2020 sono assegnati secondo quanto stabilito dal precedente art. 2 della Sez. VII.

2. Per l'a.a. 2019/2020 le borse di studio, i premi di laurea, i contributi integrativi per la mobilità internazionale, le integrazioni alla borsa di studio per studenti diversamente abili, e le attività di collaborazione a tempo parziale da parte degli studenti, erogati dall'EDISU, sono finanziate con le risorse provenienti dal Fondo integrativo statale, dal gettito della tassa regionale, dalle somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio negli anni accademici precedenti, e dalle risorse regionali destinate all'erogazione delle borse di studio e altri servizi.

ALLEGATO A)
Importi della Borsa di Studio per l'a.a. 2019/2020

IMPORTI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO CON ISEE ≤ € 15.502,00					
TIPOLOGIA VINCITORI BORSA	TOTALE VALORE BORSA	VALORE SERVIZIO ABITATIVO	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORAZIONE	IMPORTO IN DENARO	NOTE
IN SEDE	€ 1.951,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 1.801,00	
PENDOLARI	€ 2.853,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 2.703,00	
FUORI SEDE E VINCITORI DI POSTO LETTO* * importo erogato al netto degli oneri fiscali	€ 5.175,00	€ 2.500,00	€ 150,00	€ 2.525,00	Tale importo viene erogato agli studenti che risultano vincitori del posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate; tali disposizioni non si applicano agli studenti che rinunciano al posto letto.
FUORI SEDE E IDONEI DI POSTO LETTO PER ESAURIMENTO DI POSTI	€ 5.175,00	€ 2.500,00	€ 150,00	€ 5.025,00	Tale importo viene erogato solo agli studenti richiedenti posto letto che certifichino il domicilio a titolo oneroso.
FUORI SEDE NON RICHIEDENTI POSTO LETTO	€ 2.956,00	€ 0	€ 150,00	€ 2.806,00	Tale importo viene erogato solo agli studenti non richiedenti posto letto che certifichino il domicilio a titolo oneroso e quindi una spesa superiore agli studenti pendolari.

IMPORTI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO CON ISEE COMPRESO
TRA 15.502,00 € e 23.253,00 €

TIPOLOGIA VINCITORI BORSA	VALORE TOTALE BORSA	VALORE SERVIZIO ABITATIVO	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORAZIONE	IMPORTO IN DENARO	NOTE
IN SEDE	€ 1.595,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 1.445,00	
PENDOLARI	€ 2.147,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 1.997,00	
FUORI SEDE VINCITORI DI POSTO LETTO* * importo erogato al netto degli oneri fiscali	€ 4.328,00	€ 2.500,00	€ 150,00	€ 1.678,00	Tale importo viene erogato agli studenti che risultano vincitori del posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate; tali disposizioni non si applicano agli studenti che rinunciano al posto letto.
FUORI SEDE IDONEI AL POSTO LETTO PER ESAURIMENTO DI POSTI	€ 4.328,00	€ 2.500,00	€ 150,00	€ 4.178,00	Tale importo viene erogato solo agli studenti richiedenti posto letto che certifichino il domicilio a titolo oneroso.
FUORI SEDE NON RICHIEDENTI POSTO LETTO	€ 2.206,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 2.056,00	Tale importo viene erogato solo agli studenti non richiedenti posto letto che certifichino il domicilio a titolo oneroso e quindi una spesa superiore agli studenti pendolari.

IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE

TIPOLOGIA VINCITORI BORSA	IMPORTO IN DENARO CON ISEE Universitario ≤ 15.502,00 €	IMPORTO IN DENARO CON ISEE COMPRESO TRA 15.502,00 € e 23.253,00 €
IN SEDE	€ 433,00	€ 292,00
PENDOLARI	€ 554,00	€ 369,00
FUORI SEDE	€ 1.007,00	€ 634,00

VALORE SERVIZI PER STUDENTI IDONEI DI BORSA DI STUDIO ISCRITTI A TEMPO PIENO

TIPOLOGIA IDONEI BORSA	VALORE TOTALE BORSA	VALORE SERVIZIO ABITATIVO	VALORE SERVIZIO RISTORAZIONE	IMPORTO IN DENARO	NOTE
IN SEDE/PENDOLARI PRIMI ANNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Il servizio ristorazione viene erogato al costo previsto per gli studenti di prima fascia fissato in € 2,50 per il pasto completo.
IN SEDE/PENDOLARI ANNI SUCCESSIVI	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	Il valore del servizio ristorazione corrisponde ad un pasto gratuito al giorno
FUORI SEDE E VINCITORI POSTO LETTO - PRIMI ANNI	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	Il servizio di ristorazione viene erogato al costo previsto per gli studenti di prima fascia fissato in € 2,50 per il pasto completo e il servizio abitativo è a titolo gratuito
FUORI SEDE E VINCITORI POSTO LETTO -ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	€ 3.250,00	€ 2.500,00	€ 750,00	€ 0,00	Il valore del servizio ristorazione corrisponde ad un pasto gratuito al giorno e il servizio abitativo è a titolo gratuito.

INDICE

Sez. I. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
Sez. II. I CORSI DI STUDIO AMMESSI ALLA RICHIESTA DEI BENEFICI.....	3
Sez. III. SERVIZI E INTERVENTI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEGLI STUDENTI.....	4
Art. 1 BORSA DI STUDIO	4
Art. 2 SERVIZIO ABITATIVO	6
Sez. IV. REQUISITI ECONOMICI RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO.....	7
Sez. V. DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI STRANIERI.....	8
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI	8
Art. 2 <i>PERFEZIONAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE</i>	9
Art. 3 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I REQUISITI DI MERITO	10
Sez. VI. REQUISITI DI MERITO RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO.....	10
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI	10
Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO.....	11
Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE	14
Sez. VII. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONTROLLI.....	14
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI	14
Art. 2 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE	16
Sez. VIII. DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI.....	18
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI	18
Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO.....	19
Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE	20
Sez. IX ALTRI BENEFICI A CONCORSO.....	20
Art. 1 <i>INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE</i>	20
Art. 2 PREMIO DI LAUREA.....	21
Art. 3 INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI STUDENTI	21
<i>IN SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO</i>	21
Sez. X RIPARTIZIONE DEI SERVIZI EROGATI E COPERTURA FINANZIARIA.....	22
Art. 1 FONDI DESTINATI ALLA COPERTURA DELLE BORSE DI STUDIO E ALTRI BENEFICI.....	22
ALLEGATO A).....	23
Importi della Borsa di Studio per l'a.a. 2019/2020.....	23